

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL COMUNE DI RAGOGNA

(in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 69 del 24.06.2025 e della determinazione n. 457 del 27.06.2025)

PREMESSA

Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04-12-2020”;

Preso atto che il Comune di Ragogna risulta assegnatario per l'anno 2021 di un contributo pari a € 31.939,00;

Considerate la nota Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni;

VISTO il DL n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, ed in particolare l'art. 15 che fissa al 31.12.2025 il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 24.06.2025 recante i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'oggetto.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente bando il Comune di Ragogna intende sostenere le attività commerciali ed artigianali che operano sul territorio comunale stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto. In particolare le finalità sono quelle di:

- mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;
- favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai residenti e ad eventuali visitatori dell'area;
- migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 31.939,00 a valere sulla quota della seconda annualità (2021) di cui al DPCM 24 settembre 2020.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Possono accedere ai contributi le piccole e micro imprese – di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 – che:

- a) svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economica in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa attiva (unità locale) in effettivo esercizio ubicata nel territorio del Comune di Ragogna;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- d) sono in regola con l'assolvimento dei pagamenti dei tributi locali e non in debito o in condizioni di morosità con il Comune di Ragogna ovvero nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Ragogna siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante purchè dichiarato all'atto della domanda;
- e) non sono destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

f) siano in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

g) non si siano rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non sia stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

h) essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC);

i) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2. Non sono ammessi alla partecipazione al presente bando coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ragogna.

ART. 4- MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Per la determinazione della quota di contributo spettante a ciascuna delle imprese ammesse si procederà alla suddivisione della dotazione finanziaria tra tutti i soggetti. Qualora le risorse siano inferiori alle richieste regolarmente pervenute il contributo verrà ridotto in modo proporzionale.

2. La liquidazione del contributo non sarà in ogni caso superiore alle spese sostenute dall'impresa.

3. La quota minima di spesa per accedere al contributo è di € 500,00

ART. 5 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate tra il 01.04.2021 e il 31.12.2022 e che fanno riferimento a:

a) spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

2. È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal DPCM 24 settembre 2020.

3. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli *aiuti de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica (Allegato A), dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.ragogna@certgov.fvg.it entro il **31 luglio 2025**.

2. La domanda di contributo, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 è soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società con firma autografa completa del documento di identità o firmata digitalmente.

4. Non saranno accolte le domande che giungeranno in data successiva al termine di scadenza fissato al comma 1.

5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

6. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa individuale ovvero del legale rappresentante della società;
- b) breve relazione descrittiva degli interventi realizzati per i quali si richiede il contributo redatta sull'apposito modulo allegato al presente bando (Allegato B);
- c) documenti fiscalmente rilevanti a certificazione dei costi sostenuti con relativa quietanza e pagamento o altro documento analogo comprovante il pagamento effettuato.

ART. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata secondo i termini della ricevibilità e ammissibilità delle stesse. In particolare si procederà ad accertare:

- la presentazione della domanda entro i termini di scadenza;
- la presenza della domanda, redatta secondo il modello Allegato A) e firmata dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- la presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- la presenza dell'Allegato B, con annessa copia delle fatture quietanzate.

2. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora

uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Al termine della verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Servizio Amministrativo procede a stilare l'elenco delle istanze ammesse a contributo e delle irricevibili/inammissibili e a quantificare il contributo da erogare a ciascuna delle istanze ammesse.

ART. 8 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il Servizio Amministrativo provvederà a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di diniego ai soggetti esclusi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata.

2. L'erogazione del contributo spettante avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo in unica soluzione con versamento sul Conto corrente indicato dall'impresa al momento della presentazione della domanda.

3. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente su c/c bancario o postale accesi presso istituti di credito o presso poste italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 sul contributo concesso verrà operata una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte con esclusione di quelli concessi per l'acquisto di beni strumentali.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Si precisa che i giustificativi delle spese gestionali dichiarate dovranno:

- a) essere intestati al soggetto beneficiario;
- b) essere sostenuti da fatture quietanzate di spese già sostenute al momento della presentazione della domanda.

2. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) conservare per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
- b) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 5 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- c) mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere finanziate per 5 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
- d) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato

elettronico;

e) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica contabile;

f) presentare la documentazione completa, a richiesta dell'Ente;

g) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo;

h) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.

ART. 10 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ART. 11 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART. 12 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è Claudio Maestra, Responsabile del Servizio Amministrativo, tel. 0432.957255 – Pec: comune.ragogna@certgov.fvg.it – mail: protocollo@comune.ragogna.ud.it

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

ART. 13 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ragogna.

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento.

Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Ragogna è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Ragogna.

ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ragogna che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Claudio Maestra